

Delibera del Consiglio Comunale n. 35 dd. 28.11.2013

OGGETTO: Gestione associata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nei Comuni della Comunità Valsugana e Tesino – disciplina della maggiorazione istituita dall’art. 14, comma 13, del D.L. 06.12.2011.

Il Relatore comunica:

Il servizio di gestione dei rifiuti nei Comuni della Comunità Valsugana e Tesino è affidato, ai sensi dell’art. 84 del D.P.G.R 27.02.1995 n. 4/L, come modificato con L.R. 23.10.1998 n. 10, alla Comunità Valsugana e Tesino che provvede altresì all’applicazione ed alla riscossione della tariffa nel rispetto della convenzione relativa stipulata con la Comunità nonché secondo l’apposito regolamento che disciplina il servizio di Smaltimento rifiuti.

L’art. 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e come modificato dall’art. 1, comma 387, della Legge 24.12.2012 n. 228, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il nuovo “tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”.

Ai sensi del comma 29 di tale articolo, i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.

Il comma 13 dell’art 14 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. ha altresì istituito una maggiorazione di natura tributaria, pari ad Euro 0,30.- per metro quadrato, destinata alla copertura dei costi relativi a servizi indivisibili dei Comuni, da applicare sulla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Ai sensi del comma 35, solo per l’anno 2013, la maggiorazione può essere applicata dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ma deve trovare allocazione sul Bilancio del Comune in quanto il suo riversamento allo Stato avverrà a mezzo di compensazione sui fondi della finanza locale.

Al fine di gestire il nuovo tributo in modo uniforme su tutto il territorio, ottimizzando l’impiego di risorse umane e finanziarie, la Conferenza dei Sindaci ha deciso di affidare la gestione della maggiorazione TARES, limitatamente all’anno 2013, alla Comunità Valsugana e Tesino.

Le amministrazioni comunali hanno quindi adottato un regolamento che disciplina l’applicazione della maggiorazione e delle relative riduzioni. In particolare, il “Regolamento del Tributo Comunale sui servizi” disciplina la maggiorazione istituita dall’art. 14, comma 13, del D.L. 06.12.2011 convertito con modificazioni con Legge 22.12.2011 n. 214 e come modificato dall’art. 1, comma 387, della Legge 24.12.2012 n. 228.

In particolare il Regolamento prevede, all’art. 6 – *Riscossione* – che *la maggiorazione è versata al Comune con le modalità previste dalla legge in due rate con cadenza semestrale posticipata, corrispondenti alle scadenze previste per il pagamento della tariffa.*

Successivamente sono intervenute ulteriori modifiche legislative che hanno definito un nuovo quadro normativo (cfr. Circolare n. 1/DF del Ministero dell’economia e delle

finanze n. 7857 del 29.04.2013).

L'art. 10 del D.L. 08 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 06 giugno 2013, n. 64, al comma 2, introduce, in materia di TARES, alcune disposizioni che operano limitatamente all'anno 2013, anche in deroga all'art. 14 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La lett. a) del citato comma 2 attribuisce al Comune la facoltà di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse, limitatamente al 2013 e in deroga al comma 35 dell'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011.

La lett. b) del comma 2 dell'art. 10 del D. L. n. 35 del 2013 detta disposizioni sui metodi di pagamento ammessi, da cui si evince che, per la seconda ed ultima rata, deve essere necessariamente utilizzato il modello F 24 o il bollettino di conto corrente postale previsti per la TARES dal comma 35 dell'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011.

La lett. c) del comma 2, dell'art. 10 del D. L. n. 35 del 2013, stabilisce che il versamento, in un'unica soluzione, della maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 è rinviato all'ultima rata del tributo.

A norma della successiva lett. f) è preclusa ai Comuni la possibilità di aumentare la maggiorazione, pari a 0,30.- Euro per metro quadrato, fino a 0,10.- Euro.

Infine, l'art. 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscano, per ciascun tributo di propria competenza, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25, della legge n. 289, del 2002; quest'ultima disposizione prevede che, in mancanza di una norma regolamentare, l'importo minimo non può essere inferiore ad Euro 12,00.-.

Ciò premesso e considerato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udito il Relatore;
- Visto l'art. 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e come modificato dall'art. 1, comma 387, della Legge 24.12.2012 n. 228;
- Visto l'art. 10 del D.L. 08 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 06 giugno 2013, n. 64;
- Atteso che il Comune di Castelnuovo ha adottato apposito "Regolamento del Tributo Comunale sui servizi" che disciplina la maggiorazione istituita dall'art. 14, comma 13, del D.L. 06.12.2011, che, in particolare, prevede la riscossione in due rate con cadenza semestrale posticipata, corrispondenti alle scadenze previste per il pagamento della tariffa, ed ha disposto contestualmente l'affidamento alla Comunità Valsugana e Tesino, in quanto soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dell'attività connessa all'applicazione di detta maggiorazione;
- Ritenuto necessario, alla luce del susseguirsi dei provvedimenti normativi in materia, assumere il presente atto al fine di definire le modalità di riscossione della maggiorazione;
- Ritenuto, inoltre, di dover stabilire l'importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi, fissandolo in Euro 10,00.- (dieci/00);
- Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L;
- Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato con D.P.Reg. 03.04.2013, n. 25;

- Ravvisata l'urgenza di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii., al fine di procedere con gli adempimenti fissati dalla normativa sopra citata entro il termine del 30.11.2013, termine ultimo fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione 2013;
- Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione secondo quanto previsto dall'art. 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L), da parte del Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa;
- Evidenziato che, l'adozione del presente provvedimento non comporta alcuna spesa, pertanto non si rende necessario l'acquisizione del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
- Con voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 0 su n. 11 presenti e votanti, essendosi astenuti n. 0 Consiglieri, palesemente espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta

DELIBERA

1. Di dare atto, per quanto in premessa, che la maggiorazione, di cui al comma 13 dell'art. 14, del D.L. n. 201 del 2011 e ss.mm., sarà riscossa in un'unica soluzione alla scadenza prevista per il pagamento della TARES, ai sensi della lett. c) del comma 2 dell'art. 10 del D.L. 08.04.2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 06 giugno 2013, n. 64, mediante versamento diretto al Comune tramite modello F 24.
2. Di dare atto che la maggiorazione sarà applicata nella misura standard pari a 0,30.- Euro per metro quadrato, ai sensi della lett. f) del comma 2 dell'art. 10 del citato D.L. n. 35/2013.
3. Di fissare l'importo della maggiorazione TARES fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi, in Euro 10,00.- (dieci/00).
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, alla Comunità Valsugana e Tesino per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza.
5. Di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, per le ragioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii., con n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l'assistenza degli Scrutatori, previamente nominati.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta della Comunità durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii.;

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.